



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 64 del 10/04/2012 -
Determinazione nr. 781 del 11/04/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di produzione di mobili da cucina.
Società COPAT Spa - stabilimento sito in comune di Brugnera (PN), via Carpenè n. 23.

PREMESSA

1. Fatto

La Società Copat Spa, con legale in via Lino Zanussi n. 9 in comune di Brugnera (PN), ha presentato in data 14.12.2011 alla Provincia di Pordenone domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 (assunta al prot. n. 86354 del 15.12.2011) per lo stabilimento sito in comune di Brugnera (PN), via Carpenè n. 23.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento con contestuale richiesta integrazioni con nota prot. n. 89563 del 30.12.2011. La società ha fornito le integrazioni richieste con nota datata 08.02.2012 assunta al prot. n. 12617 del 14.02.2012. Con lettera prot. n. 15227 del 21.02.2012 sono stati richiesti gli eventuali pareri di competenza al Comune di Brugnera (come previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.

Il Comune di Brugnera e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 non hanno fornito riscontro alla richiesta di cui sopra entro i termini ivi assegnati.

La ditta si occupa di produzione di mobili da cucina

La società è in possesso, per lo stabilimento sopra citato, delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 940 del 05.08.2003 e con Decreto n. 1231 del 31.05.2005.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende chiedere il rinnovo dell'autorizzazione regionale vigente per i punti di emissione:

- E8, E10, E11a e E11b, E14 (lavorazioni meccaniche legno),
- E9 e E13 (silo),
- E3 (impianto termico a biomasse).

2. Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica

- planimetria sito B – Unit B2 e B4 datata 13.09.2011
- planimetria sito B – Unit B3 datata 13.09.2011
- integrazioni datate 08.02.2012 (sito via Carpenè).

3. Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport” (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
- 8 l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4. Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta congiuntamente in data 27.03.2012. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni provenienti dallo stabilimento, indicate come:

- E8, E10, E11a e E11b, E14 (lavorazioni meccaniche legno)
- E9 e E13 (silo)

degli impianti installati per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/06 e smi e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e

manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.

Per l'emissione indicata come E3 (impianto termico a biomasse), con particolare riferimento alla tipologia di combustibile utilizzabile e al sistema di trattamento delle emissioni installato, si esprime il parere favorevole all'esercizio dell'impianto alimentato a biomasse combustibili (così come definite alla sezione 4 della parte II dell'all. X del D.Lgs. 152/06 e smi) nel rispetto dei limiti di cui al decreto stesso. Nel caso di utilizzo di combustibili diversi da quello autorizzato la società dovrà provvedere ad acquisire le necessarie autorizzazioni previste dalla vigente normativa

La società possiede inoltre il punto di emissione in atmosfera identificato come E15 (impianto termico civile a olio combustibile) non soggetto a autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c. 1.

L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA è conservata nella pratica.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. Decisione

Di autorizzare la Società Copat Spa, con sede legale in via Lino Zanussi n. 9 in comune di Brugnera (PN) alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sito in comune di comune di Brugnera (PN), via Carpenè n. 23.

I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono identificati come:

- E8, E10, E11a e E11b, E14 (lavorazioni meccaniche legno)
- E9 e E13 (silo)
- E3 (impianto termico a biomasse)

2. Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione E8 (lavorazioni meccaniche legno)	<i>Portata: 14000 m³/h Quota dal p.c. 7 m</i>
Punto di emissione E10 (lavorazioni meccaniche legno)	<i>Portata: 45000 m³/h Quota dal p.c. :7,5 m</i>
Punto di emissione E11a e E11b (lavorazioni meccaniche legno)	<i>Portata: 39000 m³/h Quota dal p.c. : 7,5 m</i>
Punto di emissione E14 (lavorazioni meccaniche legno)	<i>Portata: 7000 m³/h Quota dal p.c. : 12 m</i>
Punto di emissione E9 e E13 (silo)	<i>Quota dal p.c. : 30 m</i>
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Punto di emissione E3 (centrale termica)	<i>Quota dal p.c. : 14 m</i>
Polveri totali	100 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	350 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³

- b) nel caso di utilizzo nell'impianto di combustione che genera l'emissione indicata come **E3 (centrale termica)** di un combustibile diverso da quello autorizzato e non previsto all'allegato X del D.Lgs. 152/06, la Società deve provvedere ad acquisire le necessarie autorizzazioni previste dalla vigente normativa; in tale caso le analisi alle emissioni previste dalla presente autorizzazione dovranno essere effettuate sulla base di quanto previsto dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. e rispettare i limiti e le prescrizioni ivi indicate.
- c) Qualora si verifichi un'anomalia o unguasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3. Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento degli eventuali dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
4. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
5. La società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti da tutti gli impianti autorizzati (punti di emissione **E3, E8, E10, E11a e E11b, E14**). I risultati dei

campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

6. Nel caso che nella centrale termica (punto di emissione E3) siano utilizzati combustibili diversi da quelli qui autorizzati (ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.) devono essere eseguite, entro il 31 dicembre di ogni anno, le analisi alle emissioni in atmosfera, nelle più gravose condizioni di esercizio, con le modalità e sui parametri previsti dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
7. Per quanto riguarda gli impianti che emettono in atmosfera attraverso i punti di emissione identificati come **E9** e **E13** trattandosi di silos di stoccaggio dotati di idonei sistemi di abbattimento delle polveri, la società è esonerata dall'effettuare i controlli analitici alle emissioni in atmosfera qualora effettuati correttamente le operazioni previste al precedenti punti 1 e 2.
8. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni – Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 15259 :2008	Misurazione di emissione da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione dell'obbiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1 :2003	Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni – Metodo manuale gravimetrico.
D.M. 25 agosto 2000. Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203	Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e NO ₂ .

9. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
10. I camini devono essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premesse.

4. Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5. Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune di Brugnera, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi "2.Obblighi" e "3.Prescrizioni" può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6. A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 11/04/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 11/04/2012 02:57:33

IMPRONTA: 31EA64F4F9CB92804789D128343F93444A3A74319A8510B2C06C21DF4ABE8BC5
4A3A74319A8510B2C06C21DF4ABE8BC52B57A47B4ECA361EBF7E0DA945BEF240
2B57A47B4ECA361EBF7E0DA945BEF2404067D38EAB0E7078094F4C8B06182DE7
4067D38EAB0E7078094F4C8B06182DE73FAF30CE12DAE03D0FB0E622E5E17031